



PRESIDENZA DELLA REGIONE

Dipartimento politiche del lavoro e della formazione

A C C O R D O
AMMORTIZZATORI IN DEROGA anni 2011/2012
ai sensi dell'Intesa Stato Regioni siglata il 20/4/2011.

Aosta, 7 giugno 2011

VERBALE

Il 7 giugno 2011, alle ore 17.00, presso la sala riunioni del Palazzo regionale, P.za Deffeyes, 1, Aosta, alla presenza del Presidente della Regione Autonoma Valle d'Aosta, Augusto ROLLANDIN, si sono incontrati:

Gianclaudio VARDANEGA in rappresentanza INPS di Aosta

Patrizia NAPOLI in rappresentanza ITALIA LAVORO

Edda CROSA in rappresentanza CONFINDUSTRIA VDA

Silvana PERUCCA in rappresentanza ADAVA

Emilio CENGHIATA in rappresentanza ASCOM

Cesare GRAPPEIN in rappresentanza CNA

Marino VICENTINI in rappresentanza ASSOCIAZIONE ARTIGIANI VDA

Patrizia MARCIGAGLIA in rappresentanza CONFARTIGIANATO VDA

Ennio MAISON in rappresentanza FÉDÉRATION D. COOPÉRATIVES V.

Domenico FALCOMATÀ in rappresentanza CGIL

Riccardo MONZEGLIO in rappresentanza CISL

Ramira BIZZOTTO in rappresentanza UIL

Guido CORNIOLO in rappresentanza SAVT

Tommaso AUCI in rappresentanza UGL

PREMESSO

che in data 20 aprile 2011 tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano è stata sancita l'intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che riconferma, fino al 31.12.2012 e nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, l'Accordo del 12 febbraio 2009 sulle modalità di finanziamento dell'intervento a sostegno del reddito degli ammortizzatori in deroga, fuorché per le quote delle politiche passive che vengono definite, nella misura del 60% a carico dello Stato e del 40% a carico delle Regioni (al netto dell'intera contribuzione figurativa).

VISTI

l'art. 2 comma 36 della Legge 22 dicembre 2008 n 203 (finanziaria 2009), il quale prevede lo stanziamento di Euro 600 milioni ai fini delle concessioni degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente per l'anno 2009; ed inoltre la possibilità di stipulare accordi governativi di settore o di area che dispongano fino al 31 dicembre 2009 ed in deroga alla normativa vigente, la concessione anche senza soluzione di continuità, dei trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS), di Mobilità (MOB) o di Disoccupazione Speciale - Trattamento Speciale Edilizia, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi ed aree territoriali;

l'art. 7 ter, Legge 9 aprile 2009, n. 33, che ha novellato il primo periodo del comma 9 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ammettendo la proroga di trattamenti in deroga già concessi ai sensi dell'articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

l'art. 2 commi 138, 139 e 140 della Legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Finanziaria 2010), in funzione dei quali possono essere rinnovati o concessi i trattamenti relativi agli ammortizzatori sociali in deroga fino al 31.12.2010, in dipendenza delle risorse già disponibili presso le Regioni, ovvero mediante l'assegnazione di risorse aggiuntive da parte dello Stato, alle quali deve altresì sommarsi il cofinanziamento delle stesse Regioni pari al 30% dell'ammontare complessivo della spesa per il 2010;

l'art. 1 commi 29, 30 e 31 della Legge 13 dicembre 2010, n.220 (Legge di stabilità 2011), ai sensi dei quali possono essere prorogati o concessi i trattamenti e le indennità relative agli ammortizzatori sociali in deroga fino al 31.12.2011, in dipendenza delle risorse assegnate o in corso di assegnazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

l'accordo tra il Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali e la Regione Autonoma Valle d'Aosta, sottoscritto il 28.04.2009, attraverso il quale vengono destinati a quest'ultima 3 milioni di euro a valere su fondi nazionali per la concessione o per la proroga di trattamenti in deroga alla vigente normativa;

l'Accordo "Ammortizzatori in Deroga anno 2010" sottoscritto il 25 maggio 2010 tra la Regione Autonoma Valle d'Aosta e le parti sociali,

PRESO ATTO

- che Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota del 3 dicembre 2010 ha precisato che le Regioni possono stipulare intese relative alla concessione degli ammortizzatori sociali in deroga, per il 2011, utilizzando le risorse finanziarie già assegnate e non ancora utilizzate, con il rispetto del limite temporale di durata dei trattamenti pari a 12 mesi;
- che la Regione Autonoma Valle d'Aosta conferma, a decorrere dal mese di maggio 2011 e fino al 31.12.2012, il proprio intervento al finanziamento del sostegno al reddito nella misura del 40% (al netto dei contributi figurativi), cui dovranno aggiungersi le risorse necessarie per la realizzazione delle politiche attive e della formazione, con un concorso finanziario che per le annualità 2009-2012 sarà contenuto nei limiti delle previsioni riportate nella tabella 2 allegata all'Intesa dell'8 aprile 2009 attuativa dell'accordo Stato Regioni del 12 febbraio 2009;
- che, qualora nel corso della vigenza dell'Intesa Stato Regioni per l'anno 2011-2012 le esigenze superino le risorse di cui ai punti 15 e 16 dell'Intesa stessa, il Governo si impegna ad affrontare, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, il tema del finanziamento degli ammortizzatori in deroga con modalità da esso definite con risorse proprie e senza oneri per i bilanci regionali, inclusi i fondi comunitari

CONSIDERATO

- che il perdurare della crisi occupazionale del mercato del lavoro nella Regione Autonoma Valle d'Aosta induce, anche per il 2011, alla concessione degli ammortizzatori sociali in deroga, al fine di contenerne gli effetti, creando le condizioni per mantenere quanti più lavoratori possibili nel sistema produttivo e per permettere il consolidamento dei segnali di ripresa già evidenziati nei primi mesi dell'anno in corso

LE PARTI CONCORDANO

quanto segue:

1. I trattamenti di CIG e Mobilità in deroga sono autorizzati fino al 31/12/2011.
2. Relativamente ai beneficiari degli ammortizzatori in deroga, sono confermate le disposizioni contenute nell'Accordo siglato dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta e le parti sociali in data 25/5/2010, con l'estensione ai contratti di solidarietà difensiva e, per la sola mobilità in deroga, ai contratti di lavoro intermittente (o a chiamata).
3. Cassa Integrazioni Guadagni in Deroga

Nel confermare le procedure CIGD previste nell'Accordo succitato e definite nelle istruzioni operative allegate al presente Accordo, si precisa che:

- a) il ricorso alla CIG in deroga deve essere privilegiato ove sussistano ragionevoli previsioni di rientro in azienda dei lavoratori sospesi;
- b) un piano di gestione delle eccedenze predisposto dall'impresa deve essere richiesto nel caso di esuberi dichiarati dall'impresa;
- c) per le imprese cessate o sottoposte a procedure concorsuali, qualora si valuti indispensabile il ricorso alla CIG in deroga, la richiesta dovrà essere accompagnata, ove possibile, da piani di gestione delle eccedenze che pongano particolare attenzione ai processi di ricollocazione, anche verso altre imprese del territorio e con eventuali processi di riqualificazione delle competenze.

4. Mobilità in Deroga

Si intende abrogato il capitolo relativo alla procedura della mobilità in deroga (pag. 8 dell'Accordo Ammortizzatori in deroga anno 2010) sostituito dalla procedura definita nelle istruzioni operative allegate al presente Accordo e si conferma che l'indennità di mobilità in deroga è prioritariamente destinata ai lavoratori non beneficiari dell'indennità di mobilità prevista dalla Legge 223/1991 e che abbiano esaurito gli ammortizzatori sociali ordinari.

5. Le Parti riconoscono gli impegni sottoscritti nell'accordo di maggio 2010 inerenti le politiche attive in favore dei lavoratori destinatari del presente Accordo, in conformità alla normativa vigente, eventualmente aggiornabile in ragione di quanto contenuto nella finanziaria regionale per il 2012.
6. Le Parti si impegnano a stipulare ulteriori accordi in dipendenza di modifiche legislative o circolari esplicative che dovessero intervenire in vigenza dell'Accordo.
7. I trattamenti saranno erogati fino alla concorrenza delle risorse disponibili, salvo loro incremento, come previsto al punto 18 dell'Intesa Stato Regioni 2011-2012 del 20 aprile 2011.

Le Parti inoltre,

- o fermo restando che le autorizzazioni e i trattamenti di ammortizzatori in deroga dovranno essere limitati alla data del 31 dicembre 2011, che la partecipazione ai corsi di formazione è obbligatoria ed è condizione necessaria all'erogazione dei trattamenti e che la mancata ingiustificata partecipazione alla formazione comportano la decadenza del diritto a percepire il sostegno al reddito,

al fine del reimpiego delle maestranze nelle aziende o della loro ricollocazione sul mercato del lavoro

si impegnano,

nei propri ambiti di competenza,

- a) a rendere effettiva la partecipazione dei lavoratori ai percorsi di politiche attive e di formazione/riqualificazione;

- b) a coinvolgere, ove possibile, le imprese che fanno richiesta di ammortizzatori sociali in deroga nel processo di gestione delle politiche attive attraverso la condivisione delle attività formative destinate ai lavoratori;
- c) a prevedere idonei percorsi di riqualificazione ove, per i lavoratori sospesi in cig in deroga, sia previsto il rientro in azienda;
- d) a rendere effettiva l'accettazione dell'offerta, nei limiti stabiliti dalla normativa in materia, di un lavoro congruo e/o di un percorso di accompagnamento alla ricollocazione offerto ai lavoratori licenziati o ai lavoratori sospesi per cessazione o procedure concorsuali;
- e) ad adottare, ai fini dell'applicazione del regime della decadenza dal sostegno al reddito - così come prevista dalla vigente normativa - misure volte a rendere effettiva la segnalazione all'Inps dei lavoratori che senza giustificato motivo rifiutano i percorsi di politiche attive/formazione o l'offerta di un lavoro congruo;
- f) a incontrarsi, entro la fine del mese di novembre 2011, per monitorare le tipologie dei beneficiari e le durate dei trattamenti.

ISTRUZIONI OPERATIVE

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA

Generalità.

Tutti i datori di lavoro, operanti in qualsiasi settore di attività, ad eccezione del lavoro domestico, possono accedere alla CIG in deroga.

La relativa domanda deve essere presentata secondo le modalità qui disciplinate e deve essere utilizzata con riferimento a tutte le tipologie di lavoro subordinato, compresi i contratti di apprendistato, di somministrazione, di solidarietà difensiva.

Per l'ammissione al trattamento di CIG in deroga i datori di lavoro devono avere completamente esaurito l'utilizzo di tutti gli strumenti di sostegno al reddito previsti dalla normativa.

I dipendenti per i quali si richiede l'indennità di cassa integrazione in deroga devono aver maturato, alla data di inizio del periodo di sospensione per il quale viene richiesta l'integrazione salariale in deroga, almeno 90 giorni di anzianità lavorativa presso il datore di lavoro di provenienza, ai sensi del comma 6 dell'art. 7-ter della Legge 33/2009.

Per i lavoratori somministrati i 90 giorni possono essere anche non continuativi, purché maturati entro i 12 mesi precedenti la data di sospensione prevista nell'ambito di missioni svolte presso l'azienda utilizzatrice o unità operativa che dichiara lo stato di crisi.

In caso di subentro di appalto o di operazioni di trasferimento di ramo d'azienda o di incorporazione o assimilabili, che comportino un passaggio diretto, i periodi di lavoro precedenti tale operazione si considerano utili ai fini del calcolo suddetto.

Consultazione sindacale.

Per poter accedere alla CIG in deroga i datori di lavoro devono inviare al Dipartimento politiche del lavoro e della formazione e alle rappresentanze sindacali aziendali, o, in mancanza di queste, alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo, operanti nella regione, la comunicazione di richiesta di attivazione della procedura e di esame congiunto (mod. A).

Le imprese cassa integrabili che richiedano la CIGS o la CIGO ai sensi della normativa corrente e abbiano in organico apprendisti devono fare separata e specifica domanda di CIG in deroga per detto personale (il quale non è tra i destinatari delle prestazioni previste per le forme di sospensione dal lavoro comuni), specificando tale intenzione nella comunicazione di attivazione della procedura, nonché precisando il numero di apprendisti coinvolti e il periodo di sospensione previsto.

Le aziende non cassa integrabili, i datori di lavoro non imprenditori, e le imprese cassa integrabili che presentino domanda di CIG in deroga avendo completamente esaurito l'utilizzo degli ammortizzatori sociali loro effettivamente accessibili, devono, invece, inserire gli apprendisti nell'elenco del loro personale interessato dalla deroga.

Nella comunicazione di attivazione della procedura e di esame congiunto (mod. A), e nel successivo verbale di esame congiunto, dovrà essere esplicitata la causale dell'intervento, specificando se si tratta di crisi aziendale, di cessazione totale o parziale di attività o di procedura concorsuale.

Nel caso di crisi aziendale, nella comunicazione vanno indicate le motivazioni della stessa, con riferimento alle tipologie di eventi elencate dall'art. 2 del Decreto, del Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 46441 del 19 maggio 2009. Si tratta, sostanzialmente, di situazioni di mercato o eventi naturali transitori e di carattere temporaneo che determinano mancanza di lavoro. Queste situazioni possono identificarsi in: crisi di mercato, comprovata dall'andamento negativo, ovvero involutivo, degli indicatori economico-finanziari complessivamente considerati; mancanza o contrazione di lavoro, commesse, clienti, prenotazioni o ordini, ovvero contrazione o cancellazione delle richieste di missioni nel caso delle agenzie di somministrazione; mancanza di materie prime o contrazione di attività non dipendente da inadempienze contrattuali dell'azienda o da inerzia del datore di lavoro; sospensioni o contrazioni dell'attività lavorativa in funzione di scelte economiche, produttive o organizzative dell'impresa che esercita l'influsso gestionale prevalente; eventi improvvisi e imprevedibili, quali incendio, calamità naturali, condizioni meteorologiche incerte; ritardati pagamenti oltre centocinquanta giorni in caso di appalti o forniture verso la Pubblica Amministrazione.

Si dovrà inoltre far esplicito riferimento al fatto che tutti i dipendenti interessati sono tenuti a sottoscrivere la Dichiarazione di Immediata Disponibilità (mod. DID- cod. SR 105) di cui al comma 10, dell'art. 19 della Legge 2/2009, come più avanti specificato.

Presentazione e gestione della domanda.

La domanda (*mod. CIG/DER*) deve essere presentata, in forma cartacea, al Dipartimento politiche del lavoro e della formazione, entro 20 giorni dalla data del verbale di esame congiunto, ai sensi del comma 2 dell'art. 7-ter della Legge 33/2009, sulla modulistica resa disponibile sulle pagine dedicate del sito Internet della Regione Autonoma Valle d'Aosta ([www.regione.vda.it lavoro/ammortizzatori sociali/modulistica](http://www.regione.vda.it/lavoro/ammortizzatori-sociali/modulistica)).

La fruizione della CIG in deroga, per i dipendenti assunti a tempo determinato, nelle varie forme contrattuali vigenti, non può andare oltre la scadenza prevista del rapporto di lavoro a termine.

Le autorizzazioni del trattamento di CIG in deroga dovranno essere contenute entro la data del 31/12/2011.

Il datore di lavoro richiedente dovrà obbligatoriamente indicare nella domanda:

- la tipologia aziendale;
- il numero di matricola INPS;
- la causale della richiesta;
- il monte ore che si prevede di utilizzare;
- la data di inizio e di fine della fruizione prevista dell'integrazione salariale;
- il numero dei dipendenti interessati, distinti per qualifica (operai, impiegati, quadri e apprendisti), i loro singoli nominativi e i codici fiscali, in numero corrispondente alla cifra indicata;
- la data di assunzione di ognuno dei dipendenti in elenco;
- il nominativo e un recapito mail e/o telefonico del referente della pratica, sia esso un dipendente o un intermediario incaricato.

Qualora si applichi la rotazione del personale, indipendentemente dai criteri scelti, si dovranno riportare i nominativi di tutti i lavoratori coinvolti dalla fruizione di CIG nel periodo richiesto, e la domanda dovrà riguardare il numero totale di dipendenti in elenco.

Alla ricezione della domanda, la Regione verifica la sussistenza degli elementi sopraindicati, considerati essenziali ai fini dell'accettazione dell'istanza. In caso di mancata compilazione di una o più delle variabili in questione, la Regione richiede l'integrazione del dato mancante, che

va comunicato entro e non oltre 7 giorni di calendario dalla data di ricezione della richiesta, pena la reiezione della domanda. L'eventuale reiezione sarà comunicata anche alla Direzione regionale INPS.

La domanda in formato cartaceo, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o dell'unità operativa richiedente e corredata di una marca da bollo di 14,62 Euro, va trasmessa per raccomandata, o consegnata a mano, alla Regione Autonoma Valle d'Aosta - Dipartimento politiche del lavoro e della formazione- Via Garin, 1, 11100 Aosta, completa della seguente documentazione integrativa:

1. dichiarazione di responsabilità sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o dell'unità operativa richiedente, in cui, fra l'altro, si attesti che i periodi di sospensione dal lavoro previsti dalla normativa ordinaria effettivamente accessibili sono completamente esauriti e che tutti i dipendenti sottoscriveranno la dichiarazione di immediata disponibilità;
2. fotocopia della carta di identità valida, o di altro documento di riconoscimento in corso di validità, della persona che sottoscrive la domanda;

La Regione si riserva di non dare corso alla pratica qualora le risorse finanziarie complessivamente disponibili risultino esaurite o in via di esaurimento, in relazione al monitoraggio condotto congiuntamente con INPS e Italia Lavoro, dandone tempestiva comunicazione all'indirizzo di riferimento, nonché alla Direzione regionale INPS e alle parti sociali firmatarie dell'accordo.

Il monte ore a preventivo rappresenta il limite massimo di integrazione salariale per il periodo oggetto di domanda e non può essere superato a consuntivo.

E' consentito ai datori di lavoro, qualora la situazione economica e produttiva si aggravasse oltre il previsto nel corso del periodo di integrazione salariale richiesto, produrre un'integrazione alla domanda. Ove si intenda inserire dipendenti prima non interessati dal trattamento di CIG in deroga, l'integrazione dovrà avvenire presentando una nuova ed ulteriore istanza, che richiede una nuova attivazione della procedura. Se invece si intende richiedere anche delle ore di CIG aggiuntive per il personale inserito nella domanda, sarà necessario richiedere alla Regione la chiusura anticipata della procedura avviata e presentare una nuova istanza secondo le modalità prima indicate. La data di chiusura anticipata del periodo inizialmente richiesto deve coincidere obbligatoriamente con la fine del primo mese utile, indipendentemente dalla data di inizio.

Per il pagamento della prestazione al lavoratore, il datore di lavoro deve presentare la richiesta su modello IG15/Deroga (cod. *SR 100*) alla sede regionale Inps. Inoltre, per il pagamento diretto al lavoratore deve essere presentato il modello IG/Str/Aut (cod. *SR 41*).

Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID).

Il comma 10 dell'art. 19 della legge 2/2009 e successive modifiche subordina il diritto a percepire qualsiasi trattamento a sostegno del reddito, compresa l'integrazione salariale in deroga, alla sottoscrizione da parte di ogni lavoratore interessato della Dichiarazione di Immediata Disponibilità (mod. DID- cod. *SR105*) alla partecipazione a progetti di riqualificazione o, per coloro che non sono in costanza di rapporto di lavoro (es. fallimento), ad accettare un'offerta lavorativa congrua.

Il datore di lavoro dovrà far sottoscrivere il documento ad ogni suo dipendente interessato dalla CIG in deroga (*mod. DID-cod. SR 105*) e dovrà conservarlo presso l'azienda, ed esibirlo, su richiesta dell'INPS o della Regione Autonoma Valle d'Aosta, in caso di controllo.

La DID è altresì incorporata nella modulistica IG/Str/Aut (cod. *SR 41*) e perverrà quindi all'INPS con la rendicontazione della prima mensilità fruita.

Le strutture del Dipartimento politiche del lavoro e della formazione devono convocare al più presto le persone beneficiarie della CIG in deroga per organizzare le iniziative di politica attiva legate al sostegno al reddito, nell'ambito delle risorse del Fondo Sociale Europeo a ciò destinate.

A tale fine, come prima indicato, il datore di lavoro dovrà riportare nella domanda inviata alla Regione le informazioni relative alla reperibilità di ogni dipendente interessato dalla CIG in deroga (domicilio, n. telefono e/o cellulare).

La non sottoscrizione della DID o la mancata presentazione del lavoratore convocato presso il Centro per l'impiego, qualora non venga prodotta alcuna giustificazione in merito, che andrà valutata dall'INPS d'intesa con la Regione Autonoma Valle d'Aosta, comporta, per i dipendenti interessati, la perdita del diritto al pagamento dell'integrazione salariale fruita.

La presentazione di informazioni inesatte sulla reperibilità del soggetto da coinvolgere è pregiudiziale all'avvio delle azioni di politica attiva previste e può essere motivo di esclusione dall'intervento e quindi dalla corresponsione dell'integrazione salariale.

Rendicontazione.

Con cadenza mensile tutte le aziende che accedano alla CIG in deroga sono tenute a trasmettere, per via telematica, a Italia Lavoro - Unità Territoriale del Piemonte, un formato Excel, scaricabile dal sito della Regione Autonoma Valle d'Aosta ([www.regione.vda.it/lavoro/ammortizzatori_in_deroga/cigd/modulistica/modulo_L-format_consuntivo Italia Lavoro](http://www.regione.vda.it/lavoro/ammortizzatori_in_deroga/cigd/modulistica/modulo_L-format_consuntivo_Italia_Lavoro)), recante i dati dei lavoratori e delle lavoratrici interessati, del loro status occupazionale e dell'eventuale causale di uscita per le persone non più coinvolte nella fruizione dell'integrazione salariale.

Autorizzazione ed erogazione del trattamento di CIG.

La Regione, completate le verifiche di natura istruttoria, provvede a comunicare all'INPS, secondo le modalità concordate tra i due Enti, i dati della domanda, e ad autorizzare, con Provvedimento Dirigenziale del Coordinatore del Dipartimento politiche del lavoro e della formazione, la liquidazione del trattamento di CIG in deroga.

Le modalità di gestione delle risorse, di monitoraggio e rendicontazione delle spese e quanto riguarda in generale lo scambio di informazioni tra Regione ed INPS sono oggetto di specifica Convenzione fra i due Enti.

L'erogazione delle spettanze ai lavoratori e alle lavoratrici avviene con il sistema del pagamento diretto.

Non è prevista l'anticipazione del trattamento da parte del datore di lavoro, con successivo rimborso da parte dell'INPS.

Eventuali eccezioni alla modalità del pagamento diretto da parte dell'INPS vanno concordate direttamente dal datore di lavoro con la Direzione regionale INPS.

La CIG in deroga non può essere concessa durante i periodi di normale fruizione delle ferie collettive. Per periodi normali devono intendersi quelli contrattualmente previsti.

E' responsabilità del datore di lavoro, nell'inoltrare domanda di CIG in deroga, dichiarare che per i periodi e i lavoratori compresi nella domanda non sono previste ferie collettive secondo la contrattazione ad essi applicata. Si precisa che è facoltà delle parti - anche in relazione all'andamento del mercato - fissare le ferie collettive in periodi differenti rispetto a quelli

praticati negli anni precedenti ed, altresì, di fissare ferie collettive differenziate per gruppi di personale.

Le domande saranno valutate secondo l'ordine cronologico di arrivo della documentazione completa presso gli uffici del Dipartimento politiche del lavoro e della formazione.

La liquidazione dell'integrazione salariale viene annullata o revocata qualora il dipendente, convocato dalle strutture del Dipartimento politiche del lavoro e della formazione competenti ai fini della definizione degli interventi di politica attiva, non si presenti, ovvero qualora questi non partecipi o si ritiri anticipatamente dalle attività programmate non producendo alcuna giustificazione in merito.

MOBILITÀ IN DEROGA

Generalità

L'intervento si applica a favore dei lavoratori dipendenti di aziende, aventi sedi operative nel territorio della Regione Autonoma Valle d'Aosta, che hanno subito, nel periodo 2011/2012, un licenziamento collettivo, plurimo o individuale per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione trasformazione o cessazione di attività o di lavoro, ovvero si siano dimessi per giusta causa.

Possono beneficiare dell'indennità di mobilità in deroga tutti i lavoratori subordinati, compresi gli apprendisti, i lavoratori con contratti di solidarietà difensivi, con contratti di lavoro intermittente (o a chiamata), i lavoratori somministrati, in caso di cessazione del rapporto di lavoro con l'agenzia somministratrice, e i soci lavoratori di cooperative che abbiano instaurato con la cooperativa un rapporto di lavoro subordinato.

Il lavoratore ha diritto all'indennità economica prevista per gli ammortizzatori in deroga quando abbia, presso il datore di lavoro che ha effettuato il licenziamento o presso il posto di lavoro dal quale si è dimesso per giusta causa, un'anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno 6 di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione dal lavoro derivanti da ferie, festività, infortuni e malattia. Nel computo vanno comprese anche le mensilità accreditate dallo stesso datore di lavoro alla gestione separata dell'INPS (articolo 2, comma 26, Legge 335/1995) a favore del lavoratore medesimo, il quale abbia conseguito come collaboratore coordinato e continuativo, in regime di monocommittenza, un reddito superiore ai 5.000 euro, complessivamente riferito a dette mensilità;

Il lavoratore ha diritto all'indennità economica prevista per gli ammortizzatori in deroga comunque solo dopo aver rilasciato, al competente Centro per l'impiego, la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e/o a un percorso di politica attiva del lavoro.

Rientrano nei beneficiari della misura i seguenti soggetti:

- 1) coloro che abbiano già usufruito dell'indennità di mobilità, dell'indennità di disoccupazione o di altra tipologia di trattamento di disoccupazione, e si trovino ancora in stato di disoccupazione e privi di ammortizzatori sociali;

- 2) i lavoratori apprendisti licenziati che sono esclusi dal trattamento di cui all'art. 19, commi 1, lettera c), 1-bis, 1-ter della Legge 2/2009;
- 3) i lavoratori subordinati ammessi al trattamento di mobilità ex lege 223/91, o di disoccupazione ordinaria che abbiano esaurito il predetto trattamento nel corso del 2011/2012 e che maturino il requisito pensionistico nei dodici mesi successivi.

Per i soggetti definiti al punto 3, la copertura dell'indennità di mobilità in deroga si estende anche al periodo neutro che intercorre fra la data effettiva di maturazione dei requisiti pensionistici e la data di effettiva erogazione della pensione connessa alle "finestre di accesso alla decorrenza" stabilite dalla normativa, considerato che in tale periodo il soggetto interessato, se privo di lavoro, non percepisce alcuna forma di sostegno al reddito. Nello specifico si individuano i soggetti ultracinquantenni non in grado di completare la maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi necessari per il pensionamento di anzianità o di vecchiaia, il cui periodo mancante per raggiungere il diritto alla pensione non superi i 12 mesi.

MISURA E DURATA DEGLI INTERVENTI DI MOBILITÀ IN DEROGA

La misura dell'indennità del trattamento di sostegno al reddito è equivalente all'importo previsto per l'indennità di mobilità ai sensi dell'art. 7 della Legge 23 luglio 1993, n. 223.

Ai lavoratori subordinati e licenziati, aventi diritto, il trattamento di mobilità in deroga è erogato per un periodo non superiore ai 6 mesi.

Per i soggetti prossimi al pensionamento, di cui al punto 3) del capo beneficiari, aventi diritto, il trattamento di mobilità in deroga è erogato fino alla decorrenza della "finestra pensionistica" prevista dalla normativa, nei termini e nei limiti specificati in precedenza e comunque per un periodo non superiore ai 12 mesi.

PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I lavoratori, aventi diritto, devono presentare la domanda di mobilità in deroga presso i Centri per l'Impiego, entro 60 giorni dalla scadenza degli ammortizzatori sociali ordinari, allegando i seguenti documenti.

- Dichiarazione del Centro per l'impiego per la concessione dell'indennità di mobilità in deroga prevista dal presente Accordo;

- Dichiarazione di immediata disponibilità ad un percorso di riqualificazione professionale e all'adesione di una proposta di lavoro congruo. Mod. DID – COD. SR105 (INPS)

La domanda di richiesta del trattamento, corredata da tutti i documenti sottoscritti presso il Centro per l'Impiego, unitamente ad una fotocopia di un documento d'identità del lavoratore, viene trasmessa dal Centro per l'Impiego al Dipartimento politiche del lavoro e della formazione –Via Garin,1 – 11100 Aosta.

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Le domande saranno istruite e autorizzate, a cura del D.P.L.F., secondo l'ordine cronologico di arrivo della documentazione completa, nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui ai Decreti Ministeriali di assegnazione delle risorse alla Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Sulla base della convenzione tra la Regione Autonoma Valle d'Aosta e l'INPS del 28 luglio 2009, il Dipartimento politiche del lavoro e della formazione trasmette all'INPS l'elenco delle autorizzazioni concesse ai fini della procedura di pagamento di competenza di quest'ultimo.

L'autorizzazione, ovvero la comunicazione di diniego della stessa, verrà inviata al richiedente all'indirizzo indicato sulla domanda, nonché all'INPS Regionale.

L'indennità di mobilità in deroga è pagata dall'INPS direttamente al lavoratore.

SOSPENSIONE E INTERRUZIONE DELL'INDENNITÀ

L'indennità di mobilità in deroga è sospesa quando l'interessato è assunto con contratto a tempo determinato o a tempo parziale, e nel periodo di prova del contratto a tempo indeterminato, mentre è interrotta quando l'interessato:

1) viene assunto con contratto a tempo pieno ed indeterminato;

2) raggiunge il diritto a:

- pensione di vecchiaia;
- pensione di anzianità,

In tal caso la copertura dell'indennità di mobilità in deroga si estende anche al periodo neutro che intercorre fra la data effettiva di maturazione dei requisiti pensionistici e la data di effettiva erogazione della pensione connessa alle "finestre di accesso alla decorrenza" stabilite dalla normativa, considerato che in tale periodo

il soggetto interessato, se privo di lavoro, non percepisce alcuna forma di sostegno al reddito,

- pensione anticipata;
 - pensione di inabilità;
 - assegno di invalidità senza avere optato per l'indennità di mobilità;
- 3) trova un'occupazione di tipo autonomo, compresi i contratti di lavoro a progetto;
- 4) nel caso in cui sia iscritto in lista di mobilità, decada dalla stessa.

Il presente accordo consta di 19 pagine.

Letto, confermato e sottoscritto.

Augusto ROLLANDIN

Gianclaudio VARDANEGA

Patrizia NAPOLI

Edda CROSA

Silvana PERUCCA

Emilio CENGHIATA

Cesare GRAPPEIN

Marino VICENTINI

Patrizia MARCIGAGLIA

Ennio MAISON

Domenico FALCOMATA'

Riccardo MONZEGLIO

Ramira BIZZOTTO

Guido CORNIOLO

Tommaso AUCI
